Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
Via Vitorchiano 4
00189 ROMA

FAX

DA/FROM: Segreteria Ufficio VI

DESTINATARIO / TO:
Direttore Generale DGCS – Min. E. Belloni

NUMERO / NUMBER	PAGINE / PAGES	DATA / DATE
06/3235982	1+3	19/01/2010

COMUNICAZIONI / COMMUNICATIONS / MESSAGE

Su disposizioni del dr Miozzo si trasmette la nota in allegato.

Distinti saluti.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
PROT. 22/SS/HAITI/2010

Roma, 18.01.2010

Al Presidente della
Regione Lombardia
On. Roberto Formigoni

e p.c.:

On. Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri

Dott. Gianni Letta
Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Dott. Vasco Errani
Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome

Si apprende dai mezzi di informazione che la Regione Lombardia avrebbe promosso, in completa autonomia, l'invio di personale e attrezzature di soccorso ad Haiti. In particolare l'intervento regionale sarebbe caratterizzato dalla presenza di volontari appartenenti alle organizzazioni di protezione civile, aggregati in un non meglio specificato gruppo 'scouting' di protezione civile, partito per Haiti a bordo di alcuni voli charter decollati dall'aeroporto di Milano Malpensa e che, al momento attuale, risulterebbe fermo a Santo Domingo.

Corre l'obbligo di rilevare che, come noto, a seguito del disastroso evento sismico, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto in data 13 gennaio 2010 a sottoscrivere la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/1992.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Come è noto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le disposizioni previste dal richiamato art. 5 della Legge n. 225/1992 si applicano anche agli interventi all'estero, fatte salve le attribuzioni e competenze del Ministero degli Affari Esteri.

Sulla base di tale dichiarazione, il coordinamento degli interventi viene assunto a livello governativo, dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne l'intervento del volontariato di protezione civile, inoltre, e, in particolare l'applicabilità dei benefici previsti dal D.P.R. 194/2001, l'art. 9, comma 12, del menzionato Decreto stabilisce esplicitamente che essi si applichino '*anche nel caso di iniziative ed attività svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate*' dal Dipartimento nazionale.

Nel rispetto delle richiamate disposizioni normative, il Dipartimento della Protezione Civile si è immediatamente attivato, in stretto raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e le altre Amministrazioni centrali interessate, inviando ad Haiti un team composto da esperti e personale operativo con l'incarico di svolgere una prima ricognizione della situazione e delle esigenze, con particolare riguardo al contesto operativo ed alle rilevanti problematiche di sicurezza dell'area interessata.

A seguire, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal teatro delle operazioni, sono stati disposti primi, essenziali interventi, che hanno tenuto conto delle prescrizioni poste dalle Agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dai comandi del contingente dei 'caschi blu' MINUSTAH e dalle strutture di coordinamento dell'Unione Europea.

A tale proposito si ricorda che il coordinatore della missione della protezione civile inviata dalla Commissione Europea è il dott. David Fabi, funzionario di questo Dipartimento.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Dipartimento, in seguito, continuerà a coordinare l'intervento del sistema italiano di protezione civile, raccordandone le varie componenti in un contesto unitario, analogamente a quanto ad esempio realizzato nel complesso programma attuato nello Sri Lanka.

Duole rilevare che in tale, delicato contesto, l'intervento promosso dalla Regione Lombardia si stia sviluppando in completo isolamento.

Non è dato sapere, infatti, né il dimensionamento e la caratterizzazione dell'intervento, né le finalità e gli obiettivi, né la composizione delle squadre operative che parrebbero essere state costituite, all'insaputa del Dipartimento Nazionale, anche da volontari appartenenti al sistema di protezione civile.

Tutto ciò al di fuori di ogni coordinamento non solo con l'intervento italiano, ma anche con quello dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.

Tale intervento, non noto e non autorizzato, si intende pertanto integralmente ricadente nell'ambito di iniziativa della Regione Lombardia che, si confida vorrà provvedere, con strumenti e misure adeguate, a garantire la sicurezza dei propri operatori inviati ad Haiti, in particolare volontari, assumendosene integralmente oneri e responsabilità.

Guido Bertolaso

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 marzo, n. 64).

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Articolo 1 Servizio nazionale della protezione civile.

1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'art.9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Articolo 3 Attività e compiti di protezione civile.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art.2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art.2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art.2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Articolo 4 Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'art.8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'art.9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Articolo 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè trasmesse ai sindaci interessati affinchè vengano pubblicate ai sensi dell'art.47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 6 Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchè gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonchè le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchè alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'art.9, commi 5 e 6 e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 7 Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

Articolo 8 Consiglio nazionale della protezione civile.

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri, determina i criteri di massima in ordine:

a. ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
b. ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
c. all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
d. alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a. i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
b. i presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
c. rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;

d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

Articolo 9 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonchè all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Articolo 10 Comitato operativo della protezione civile.

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.
2. Il Comitato:

a. esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art.14;
b. valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
c. coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;

d. promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.
2. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Articolo 11 Strutture operative nazionali del Servizio.

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b. le Forze armate;
c. le Forze di polizia;
d. il Corpo forestale dello Stato;
e. i Servizi tecnici nazionali;
f. i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art.17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g. la Croce rossa italiana;
h. le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i. le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

1. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonchè compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

Articolo 12 Competenze delle regioni.

1. Le regioni -- fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione -- partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'art.3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art.4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono princìpi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Articolo 13 Competenze delle province.

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Articolo 14 Competenze del prefetto.

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art.2, il prefetto:

a. informa il Dipartimento della protezione civile, il Presidente della Giunta Regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
b. assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c. adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d. vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

1. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'art.5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art.5.
2. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonchè di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Articolo 15 Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione; nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al Presidente della Giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Articolo 16 Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta.

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella Regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della Giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Articolo 17 Gruppi nazionali di ricerca scientifica.

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Articolo 18 Volontariato.

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a. la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b. la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
c. i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art.11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Articolo 19 Norma finanziaria.

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al <<Fondo per la protezione civile>> di cui all'art.2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonchè quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Articolo 20 Disciplina delle ispezioni.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato a norma dell'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 21 Abrogazione delle norme incompatibili.

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.